

COMMISSARIATO CIVILE
per la provincia di Samo

Bando N.29

del Commandante Superiore delle Forze Armate dell'Egeo
relativo alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico delle isole Cicladi e Sporadi meridionali occupate dalle FF.AA. Italiane.

No.1

Cavaliere di Gran Croce
Ammiraglio di Squadra Inigo Campioni
Comandante Superiore delle Forze Armate dell'Egeo

Visti il Regio Decreto 10 Giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato, compreso del Possedimento;

Visto l'art. 55 del R.D.L. 8 luglio 1938, n. 1415, sulla legge di guerra;

Vista la delega del Duce in data 4 maggio 1941-XIX, con la quale ci è stata conferita la facoltà di emanare bandi con efficienza di legge nel territorio del Possedimento e nei territori occupati;

Vista l'ordinanza n. 6 del 4 giugno 1942-XX relativa alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico dell'isola di Samo;

Visto il bando n. 23 del 4 novembre 1942-XXI che reca modificazioni all'ordinanza suddetta;

Ritenuta la necessità di raccogliere e coordinare le disposizioni finora emanate per la tutela del patrimonio artistico ed archeologico dell'isola di Samo e di estendere alle isole Cicladi le disposizioni sopra indicate.

Ordiniamo:

Art. 1 - È vietata qualsiasi alterazione di monumenti e oggetti antichi d'interesse artistico o archeologico esistenti nelle isole Cicladi e Sporadi meridionali occupate dalle FF.AA. italiane

Art. 2 - Gli oggetti e mobili esistenti nelle isole Cicladi e nelle Sporadi meridionali, aventi interesse storico o artistico, dovranno essere denunciati, non oltre sette giorni dall'entrata in vigore del presente bando, al Comando Superiore delle F.F.A.A. dell'Egeo, per il tramite del Commissario Civile competente.

E' attribuita ai Commissari Civili delle Cicladi e delle Sporadi meridionali la competenza a determinare, con provvedimento da notificare ai privati interessati, quali oggetti, oltre quelli già riconosciuti d'interesse storico ed artistico in base alla legislazione locale, abbiano interesse storico ed artistico.

Art. 3 - Chiunque rinvienga oggetti antichi o avanzi di antichi edifici è tenuto a fare denuncia della scoperta, non oltre sette giorni dal rinvenimento, al Comando Superiore delle FF.AA. dell'Egeo, per il tramite del competente Commissario Civile.

Art.4 - La denuncia di cui agli articoli 2 e 3 può essere accettata dai Comandi di Presidio e dai Comandi dei CC.RR. e della R.Guardia di Finanza.

Art.5 - Gli oggetti rinvenuti e regolarmente denunciati possono essere lasciati in deposito presso i rinvenitori fino al tempo necessario per l'esame archeologico.

Art.6 - È vietato a chiunque di procedere a scavi di antichità senza l'autorizzazione del Comando Superiore delle FF.AA. dell'Egeo.

Art.7 - Il Comandante Superiore ha facoltà di fare intraprendere scavi e ricerche in fondi di proprietà privata e di Enti morali, salvo sempre la corresponsione di una indennità al proprietario a titolo di risarcimento per il mancato guadagno o per i danni eventualmente subiti.

L'indennità di cui al comma precedente verrà commisurata in base a perizia.

Art.8 - L'esportazione di oggetti antichi, d'interesse storico ed artistico, senza l'autorizzazione del Comandante Superiore delle FF.AA. dell'Egeo.

Art.9 - A chi non osserva le disposizioni contenute nel presente bando è inflitta, con decreto del Comandante Superiore delle FF.AA. dell'Egeo una pena pecuniaria non superiore a dracme cinquantamila.

Qualora dall'azione del trasgressore derivi il deterioramento o lo smarrimento di oggetti antichi si applicherà inoltre, a titolo di risarcimento, una pena pecuniaria pari al valore degli oggetti deteriorati o smarriti.

Le somme riscosse per l'applicazione delle penalità sono destinate all'incremento dei musei locali.

E' salva l'applicazione delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato.

Art.10 - Gli oggetti costituenti l'oggetto delle violazioni saranno confiscati ai musei locali o ad arricchire in altro modo il patrimonio artistico ed archeologico delle isole Cicladi e Sporadi meridionali.

Art.11 - L'accertamento delle infrazioni alle norme degli articoli precedenti spetta ai Carabinieri Reali, alle Regie Guardie di Finanza, di funzionari preposti alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico delle isole Cicladi e Sporadi meridionali.

Art.12 - Il presente bando, il quale abroga e sostituisce l'ordinanza n.6 del 4 giugno 1942-XX relativa alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico dell'isola di Samo ed il successivo bando n.23 del 4 novembre 1942-XXI che reca modificazioni all'ordinanza predetta, entra in vigore all'atto della sua pubblicazione che viene fatta mediante affissione in lingua italiana e in lingua greca presso le sedi dei Comandi Militari e dei Commissariati Civili delle isole Cicladi e Sporadi meridionali occupate dalle FF.AA. italiane, nonché agli albi comunali dei comuni delle isole suddette.

F.d.R.d.A.

Kraicer

KVR.

Dal Quartiere Generale del Comando Superiore
delle Forze Armate dell'Egeo addì 18 Febbraio 1943-XXI

Vati, li 4 aprile 1943-XXI

P.C.C.

Il Commissario Civile

Il Comandante Superiore
delle Forze Armate dell'Egeo
(AMM. di Sq. Inigo Campionni)